

ISTITUTO COMPRENSIVO-PARABITA

scuola dell'infanzia-primaria-secondaria 1° gr. 73052 Parabita (LE)- via Roma, 20 tel.0833 593305 – fax.0833 595473 mail. <u>LEIC84600X@istruzione.it</u> web: <u>www.comprensivoparabita.edu.it</u>



Ai genitori del territorio del Comune di Parabita che intendono avvalersi dell'istruzione parentale

ISTRUZIONE PARENTALE INFORMATIVA

E' bene innanzi tutto precisare che nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale); a volte si trovano utilizzati anche termini anglosassoni quali homeschooling o home education. Tutte queste espressioni, ed altre simili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all'educazione dei figli; la qual cosa non implica che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "precettori" scelti dalle famiglie, i quali formano gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad un modello organizzativo o gestionale, quindi, l'istruzione parentale indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali. La possibilità di effettuare questo tipo di scelta è sancita dall'art. 30 della Costituzione Italiana: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i.figli ...". Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" definisce come si coniuga l'obbligo di istruzione con l'applicazione del principio costituzionale sopra indicato.

- "Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico:
- 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
- 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".
- Il **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n.489** "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" definisce quali siano le autorità che vigilano sull'adempimento dell'obbligo (art. 2 comma 1):
- "1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie ... "

Lo stesso Decreto, all'art. 2 comma 7, precisa che:

"Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2 [scuole statali o paritarie] secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323,

attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale".

Vale anche ricordare l'art.8, comma I , del **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59** "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", che prevede per tutti gli studenti:

"La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo".

Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti, valutazioni che non si concretizzano in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche che vengono svolte in aula. Viceversa, per uno studente che segua l'istruzione parentale, tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite un esame.

L'art. 5 del Decreto Legislativo sopra menzionato individua nei genitori o in chi ne fa le veci i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione. La violazione di tale dovere è trattata all'art. 731 del Codice penale che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Per inciso vale osservare che la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni sulla sussistenza del reato penale di inosservanza dell'obbligo di istruzione, ovvero circa il mancato compimento di quanto nelle possibilità dei genitori per adempiere al precetto contenuto nella norma (cfr. ad esempio, Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, dell' 11 ottobre 2007, n. 37400).

Il **Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76** "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n.53", art. 1 comma 4, ribadisce che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la **Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005** "Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva" ha definito quali siano le modalità attraverso le quali le istituzioni scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano *"la capacità tecnica o economica"* di attuare l'istruzione familiare.

Essendo ovvio che la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli, la Nota ministeriale citata indica come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento. Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti,

"soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo ".

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Tali disposizioni sono state negli anni successivi confermate con ulteriori Note, per ultima nota MIUR prot. 20651 del 12.11.2020 avente per oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021/22" Par. 5 - Obbligo di istruzione

Tale nota richiama l'art. 23 (Istruzione parentale) del recente D. Lgs. 62 del 2017 che così recita: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

In conclusione si ricordano i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l'istruzione familiare:

- 1) La scelta di effettuare l'istruzione familiare va ripetuta ogni anno.
- 2) La comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti.
- 3) Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune.
- 4) I familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria.
- 5) Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

In sintesi i riferimenti normativi:

- <u>Costituzione, art.30</u> "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ".
- <u>Costituzione, art. 34</u> "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- <u>Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9</u> Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- <u>Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2</u>: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- <u>Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1</u> "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione".
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno
 dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio
 di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
 entro il diciottesimo anno d'età ".
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa A. Perrone (f.to digitalmente)

Allegati:



MODULO A ISTRUZIONE PARENTALE - RITIRO ALUNNI



MODULO B - COMUNICAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE (AL SINDACO)



MODULO C - DOMANDA D'ESAME DI IDONEITA LICENZA FINE CICLO



MODULO UDA - UNITA DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI